

Luogo: Scarperia San Piero

DOC. 2.3

Data: 23 Marzo 2024

Ora: 9.50

FX Pro

Decisione n° 3

Da Commissari Sportivi

A Concorrente/ Conduttore n.77 Gilardoni Andrea Maurizio
Direttore di Prova
Direttore di Gara
Cronometristi
Segretaria di manifestazione

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di prova ed avendo esaminato evidenze video, determinano quanto segue per il Concorrente n. 77 Gilardoni Andrea Maurizio :

Vettura N° e Conduttore: 77 Gilardoni Andrea Maurizio

Concorrente: Gilardoni Andrea Maurizio

Data e ora : 23.03.2024, ore 9.42

Sessione: Gara 1

Fatto: la vettura n. 77 non rispettava i track limit alla curva T15 ripetutamente.

Violazione: Art.89 RSN 2024;

Visti gli articoli di riferimento:

Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) RSN 2024

Art 89 (obblighi particolari dei conduttori) RSN 2024

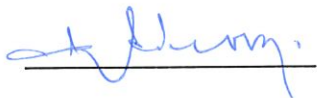
Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) RSN 2024

Decisione: di applicare una penalità in tempo pari a 5" (cinque secondi) al Concorrente n. 77 Gilardoni Andrea Maurizio . Di dare mandato al servizio cronometraggio per la modifica delle classifiche in tal senso.

Motivazione: la vettura n. 77 non rispettava i track limit.

Il Concorrente viene informato che avverso le predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa. Per questi motivi, Il Concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità applicata secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

I Commissari Sportivi



Edoardo Rinaldi



Manuela Canonica



Roberto Venturi

Ricevuto dal Concorrente:

Data: _____ Ora: _____ Firma: _____

Esposta alle ore

23/3/24
10.05